

PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.

F) Documento sulle anticipazioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, le modalità di erogazione delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale degli associati al fondo pensione Priamo.

Articolo 2 - Casistica

1. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso, qualora ricorra una particolare gravità, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Direttore, l'anticipazione può essere corrisposta anche prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si intende prima casa per sé anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all'atto dell'acquisto. L'anticipazione è commisurata all'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile quale risulta dal rogito notarile nonché da altra idonea documentazione di spesa. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. Agli effetti della presente norma si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto;

c) spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Si intende prima casa dell'aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all'atto dell'acquisto. Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

L'anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

1. di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

3. di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
4. di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- b) acquisto dei materiali;
- c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

d) ulteriori e non documentate esigenze dell'aderente. Rientrano in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua (art. 7, comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001).

Articolo 3 - Anzianità richiesta

1. L'anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2. L'anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere chiesta se l'anzianità di iscrizione dell'associato è pari ad almeno otto anni.

3. Ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 4 - Importo dell'anticipazione

1. L'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione è pari al:

- a) 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 2;
- b) 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 2.

2. Il Fondo non eroga anticipazioni di importo inferiore a 2.000,00 (duemila) euro al lordo delle imposte di legge.

3. Fermi restando i limiti previsti al precedente comma 1, l'anticipazione può essere concessa anche più volte per la stessa causale.

4. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono in ogni caso eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

5. L'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione è riferito alla posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, decurtata delle somme già percepite per il medesimo titolo. L'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione non può comunque superare, al netto delle imposte, l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla singola richiesta.

6. L'erogazione dell'anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Si rammenta al riguardo che la normativa prevede che le richieste di anticipazione vengano soddisfatte prioritariamente utilizzando il capitale maturato alla data del 31.12.2006 e solo in caso di sua incapienza anche il capitale maturato a partire dal 01.01.2007. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato alla data del 31.12.2006 sono assoggettate a tassazione separata salvo conguaglio. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato a partire dal 01.01.2007 sono tassate a titolo definitivo con aliquota massima del 15% (anticipazioni per spese sanitarie) oppure con aliquota del 23% (anticipazioni per acquisto prima casa ovvero per ulteriori esigenze)

7. A tutela dell'equilibrio e della sana e prudente gestione il Fondo, in situazioni di particolare straordinarietà, si riserva, previa determinazione congiunta del Presidente e del Direttore che deve essere ratificata con delibera assunta dal primo Consiglio di Amministrazione successivo, di non erogare tutte le anticipazioni di cui sia stata fatta richiesta qualora l'importo complessivo oggetto di anticipazione superi il 30% del flusso mensile destinato agli investimenti. In tal caso le richieste saranno soddisfatte secondo la data di ricezione. Le richieste non soddisfatte in un mese sono antergate a quelle di competenza del mese successivo.

Articolo 5 - Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto

1. Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti con in atto una cessione del quinto è necessario avere la liberatoria della Finanziaria.

2. Se la Finanziaria non autorizza l'anticipazione, Priamo non può erogare l'anticipazione. Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie.

3. Il Fondo non è responsabile per la erogazione dell'anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia della retribuzione se non è stata comunicata l'apposizione del vincolo sulla posizione previdenziale.

4. L'associato con la presentazione della richiesta di anticipazione esplicitamente consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Società Finanziaria i dati relativi all'ammontare della propria posizione previdenziale.

Articolo 6 - Modalità della richiesta

1. L'anticipazione deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo prelevabile dal sito del fondo (www.fondopriamo.it).

2. Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione da presentare in relazione alla causale della anticipazione, deve essere inviato al Fondo esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 - Documentazione probatoria per spese sanitarie

1. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie in dipendenza di gravissime situazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Decreto Legislativo 252/05;
- b) fatture emesse non oltre 4 mesi (120 giorni) prima della richiesta e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute comprese le spese accessorie strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggio e soggiorno del soggetto per la cui cura si chiede l'anticipazione e dell'eventuale accompagnatore);
- c) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- d) Nel caso si richieda l'anticipazione per spese sanitarie per il coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico, deve essere trasmesso certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela.
- e) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

2. Nei casi in cui, ricorrendo una particolare gravità, si proceda alla erogazione della anticipazione prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione recante data non anteriore a 6 mesi (180 giorni) precedenti la richiesta, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Decreto Legislativo 252/05. Tale attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento;
- b) autocertificazione attestante la richiesta nonché l'impegno a fornire successivamente le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- c) preventivo, firmato per accettazione da parte dell'iscritto, recante data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta. Resta inteso che l'associato si impegna a consegnare le fatture e le ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti entro 30 giorni dalle emissioni delle stesse;
- d) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.

- e) Nel caso si richieda l'anticipazione per spese sanitarie per il coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico, deve essere trasmesso certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela.
- f) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

Articolo 8 - Documentazione probatoria acquisto prima casa di abitazione

1. La richiesta di anticipazione per acquisto prima casa deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata in relazione alle diverse situazioni.

2. In caso di acquisto di prima casa di abitazione da terzi deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto;
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- c) copia dell'atto notarile di compravendita ovvero, in caso di acquisto in itinere, copia del contratto preliminare di compravendita registrato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché copia delle quietanze o dei bonifici degli acconti pagati. Tali atti devono avere data non antecedente a 18 mesi (540 giorni) alla richiesta di anticipazione. In caso di acquisto in itinere il rogito notarile deve essere trasmesso non appena disponibile;
- d) certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall'associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell'associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell'associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
- e) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- f) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- g) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

3. In caso di acquisto prima casa di abitazione in cooperativa deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi (540 giorni) dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto;
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- c) copia dell'estratto della delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa attestante la assegnazione in proprietà dell'alloggio e la documentazione dei pagamenti già sostenuti e, non appena possibile, copia dell'atto notarile di conferma della compravendita dell'alloggio;
- d) copia del documento attestante l'acquisto della proprietà del terreno da parte della cooperativa;

- e) copia della dichiarazione di inizio lavori;
- f) certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall'associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell'associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell'associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
- g) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- h) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- i) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ogni altra documentazione per la validazione della richiesta di anticipazione.

4. In caso di costruzione in proprio deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi(540 giorni) dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile in oggetto;
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- c) copia della concessione edilizia;
- d) copia del titolo di proprietà del terreno;
- e) copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa aventi data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta;
- f) copia della dichiarazione di inizio lavori ovvero dichiarazione di fine lavori;
- g) copia delle fatture che attestino lo stato di avanzamento dei lavori effettuati: progettazione, acquisto di materiali, esecuzione dei lavori aventi data non anteriore ai 180 giorni dalla richiesta;
- h) relazione di conformità dei lavori alle vigenti disposizioni di legge;
- i) copia di attestazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione;
- j) imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni e le autorizzazioni;
- k) certificato di stato di famiglia con l'indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall'associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell'associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell'associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
- l) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- m) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- n) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

5. In caso di ristrutturazione della prima casa deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto notarile di compravendita attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare come prima casa di abitazione. Si intende prima casa dell'aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni. Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore

aggiunto, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

- b) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- c) copia delle fatture o ricevute fiscali (aventi data non anteriore ai 4 mesi [120 giorni] antecedenti la richiesta) intestate all'interessato o al condominio attestanti le spese sostenute ovvero i preventivi di spesa firmati per accettazione (recanti data non anteriore ai 6 mesi [180 giorni] antecedenti la richiesta) nonché copia dei bonifici bancari o delle quietanze a comprova dell'avvenuto pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento ed il beneficiario. Nel caso di richiesta di anticipazione su presentazione del preventivo resta inteso che l'associato si impegna a presentare copia delle fatture o delle ricevute fiscali nei 30 giorni successivi alla loro emissione.
- d) Nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superiori a € 50.000 deve essere prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
- e) In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; in caso di ristrutturazione a favore del coniuge del/la figlio/a dell'associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell'associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
- f) copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- g) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
- h) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- i) fotocopia della carta d'identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l'anticipazione.
- l) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all'associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.

L'Anticipazione è erogabile in relazione a fatture e documenti fiscali emessi nei 120 giorni antecedenti la data della richiesta.

Articolo 9 - Documentazione richiesta per il caso di ulteriori esigenze

1. Nel caso di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze unitamente al modulo di richiesta deve essere allegato unicamente il documento di identità del richiedente.

Articolo 10 - Modalità di inoltro della documentazione

1. La documentazione dovrà essere prodotta dall'aderente in copia dichiarata conforme all'originale dallo stesso con apposizione della propria firma e non sarà restituita dal Fondo.

Articolo 11 - Richiesta di integrazione documentale

1. Il Fondo, nei 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di anticipazione, ove verifichi la incompletezza ovvero la incongruità della documentazione probatoria trasmessa laddove richiesta, chiede all'associato di provvedere alla integrazione documentale necessaria.

2. In caso di richiesta di integrazione documentale il decorso del termine di cui al successivo articolo 12, comma 1, decorre per nuovamente dalla data di ricezione della integrazione documentale.

Articolo 12 - Accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione

1. Il Fondo, verificata laddove richiesta la completezza e la congruità della documentazione probatoria trasmessa, provvede alla erogazione della anticipazione entro 4 mesi (120 giorni) dalla data di ricezione della richiesta.
2. In caso di posizione gravata da vincolo relativo alla cessione del quinto ai sensi del precedente articolo 5, il decorso del suddetto termine è sospeso nelle more del ricevimento da parte della Società Finanziaria della liberatoria ovvero del conteggio estintivo.
3. Il Fondo, in caso di evidente infondatezza della richiesta di anticipazione ovvero nel caso di impossibilità per qualsiasi causa di procedere alla erogazione della anticipazione, informa , l'associato, tramite comunicazione scritta, il rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Il Fondo verifica le domande di anticipazione e i documenti trasmessi a supporto ed in caso di incompletezza, informa l'associato, tramite comunicazione scritta, della richiesta di integrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. In presenza di vincolo sulla posizione previdenziale dipendente da prestito assistito dalla garanzia della retribuzione, la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze , deve essere comunque rigettata in caso di mancanza della liberatoria quando la Società Finanziaria che ha erogato il prestito.
6. La richiesta di anticipazione deve essere rigettata se ha per oggetto un importo inferiore a **2.000,00** (duemila) euro al lordo delle imposte di legge.
7. Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo, l'aderente si assume la responsabilità per le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del Fondo stesso, derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta assunzione delle spese sostenute.
8. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa), la documentazione a chiusura della richiesta erogata, comprovante l'avvenuta assunzione delle spese sostenute (fatture), deve essere inviata al Fondo tempestivamente, successivamente dalla data di erogazione dell'anticipazione.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 7, non saranno accolte le richieste di anticipazione avanzate da aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute.

Articolo 13 - Modalità di pagamento

1. L'erogazione della prestazione è effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

Articolo 14 - Reintegro delle anticipazioni

1. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57.

2. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale "Reintegro anticipazioni" seguito dal codice fiscale dell'aderente secondo modalità da definire con il Fondo.

Articolo 15 – Disciplina transitoria

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis – con esclusione dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto – del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016 .

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 1 e dell'art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nel caso di specie dovrà altresì essere prodotta la dichiarazione del soggetto danneggiato che dichiara l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con prova di trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016 .

3 Inoltre dal rimando dell'art. 48-bis all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, emergono le seguenti specifiche. Se l'iscritto risiede in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis, di seguito riportati, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) dovrà dare prova al Fondo mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

4 Il decreto - legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l'allegato 2 – bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, che va ad aggiungersi ai due preesistenti allegati del suddetto decreto, contenente l'elenco dei **Comuni abruzzesi** colpiti dalle scosse sismiche del 18 Gennaio 2017.

5 In considerazione che tale disciplina transitoria ha efficacia retroattiva dal 24 agosto scorso, per le richieste di anticipazione nel frattempo liquidate è possibile eseguire un ricalcolo della tassazione previa trasmissione della richiesta scritta da parte dell'iscritto di applicazione della deroga unitamente alla documentazione comprovante il diritto.

5 I soggetti destinatari dell'agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni elencati ovvero aver presentato richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi Comuni alla data

del 24/08/2016). Il possesso del requisito della residenza deve risultare dal certificato di residenza rilasciato dal Comune o essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Allegato 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

Allegato 1

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."

REGIONE ABRUZZO.

1. Campi (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO.

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE.

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
- REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).

Allegato 2- bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Il Decreto - Legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l' allegato 2 – bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*.

Regione Abruzzo:

- 1) Barette (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);

- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE)».